



368/2024

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con richiesta di
sospensiva, n.80387 del registro di segreteria
proposto da XX, nato in OMISSIS

il OMISSIS (C.f. OMISSIS), residente a

OMISSIS (OMISSIS) OMISSIS come risulta dalla

procura in atti, e non residente in OMISSIS (come

invece indicato erroneamente nel ricorso

introduttivo), rappresentato e difeso dall'Avv.

Claudio Fatta del Foro di Palermo ed elettivamente

domiciliato nello studio del legale in Palermo Via

Trinacria n.23;

Contro

- INPS in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

per la sospensione delle trattenute fiscali e la restituzione di quanto già trattenuto con i ratei di maggio e giugno 2024 e nel merito per l'accertamento e la dichiarazione che l'Ente previdenziale ha diritto a recuperare quanto dovuto a titolo di indebito previdenziale nella misura di 1/10 eccedente il minimo vitale previsto dalla normativa in vigore;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella camera di consiglio del 11 luglio 2024 le parti, l'Avv. Alessandro Lico in sostituzione, per il ricorrente, l'Avv. Mangiapane per l'INPS.

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, previa richiesta di sospensiva, il ricorrente ha contestato le trattenute fiscali in corso per conguaglio fiscale, non per l'importo complessivo che ritiene presumibilmente corretto, bensì in relazione alla trattenuta mensile, chiedendo la sospensione delle

stesse trattenute e la restituzione di quanto già trattenuto con i ratei di maggio e giugno 2024, allegando anche il cedolino di luglio. Nel merito ha chiesto di accertare e dichiarare che l'Ente previdenziale ha diritto a recuperare quanto dovuto a titolo di indebito previdenziale, ma nella misura di 1/10 eccedente il minimo vitale previsto dalla normativa in vigore.

2. Ha dichiarato di essere titolare di trattamento pensionistico calcolato con il c.d. "sistema misto", da ultimo nella misura privilegiata. Riferisce di essersi trasferito in Tunisia in data 15.11.2012, facendo rientro in Italia il 20.09.2022. Riferisce di aver comunicato all'INPS il rientro in Italia, ove risiede da circa due anni.

3. Ha riferito inoltre che l'INPS, per quasi due anni nonostante il rientro in Italia nel 2022, ha continuato ad erogare il trattamento pensionistico sulla base del regime fiscale dovuto per il caso di beneficiario residente in Tunisia, con ciò causando l'indebito acclarato e non contestato, che ha iniziato a recuperare solamente con il cedolino di maggio 2024, con l'effetto della liquidazione di un

trattamento pensionistico di soli € 3 mensili. L'INPS non ha fornito riscontro alla richiesta in via amministrativa da parte del legale dell'interessato, che, pur dichiarando nelle note di diffida che il sig. XX ea residente all'estero, era volta a ricalcolare il cedolino mensile "operando al più una congrua dilazione degli importi addebitati". Infine, il ricorrente ha evidenziato che avrebbe il diritto alla compensazione del debito con il maggior credito derivante da sentenza della C.d.c. Sez. Lazio n. 546/2022, che ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico (per applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973, non ancora ottemperata.

4. In ordine alla domanda cautelare il ricorrente ha asserito, quanto al *periculum in mora*, che la sostanziale privazione del trattamento pensionistico ha comportato l'assenza di adeguati mezzi di sussistenza. Dal cedolino pensionistico la pensione annua lorda risulta di € 19.442,76

5. In ordine al *fumus boni iuris*, ritiene che vi sia eccesso di potere e difetto di istruttoria; che l'INPS abbia agito in violazione dell'art. 38, comma

2, e art. 53 della Costituzione, nonché in contrasto con l'art. 545 c.p.c., dell'art. 2043 c.c. e della L. n.212/2000.

6. L'INPS si è costituito, eccependo la carenza di giurisdizione del Giudice delle pensioni pubbliche in favore del Giudice tributario ed anche la carenza di legittimazione passiva dell'INPS. Ha pertanto chiesto di rigettare l'istanza cautelare per carenza di requisiti e nel merito di respingere la domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto.

7. All'odierna udienza camerale, le parti hanno ribadito quanto sostenuto nelle rispettive memorie depositate. Il Giudice ha chiesto l'entità dell'ammontare complessivo del debito fiscale ed il numero delle eventuali rate previste o delle mensilità sulle quali graverà ancora il debito, ma la richiesta non viene chiarita da nessuna delle due parti.

8. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. L'odierno ricorso è proposto, previa istanza di provvedimenti cautelari ex art. 161 c.g.c., al fine di accertare il diritto del pensionato a sospendere le trattenute fiscali in corso, adottate per il conguaglio, con la restituzione di quanto già trattenuto con i ratei di maggio e giugno 2024 e poi anche luglio, concordando una congrua rateizzazione che tenga conto dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. nella misura di 1/10 eccedente il minimo vitale previsto dalla normativa in vigore.

10. In primis va esaminata l'eccezione posta dal convenuto di difetto di giurisdizione, sul quale il Giudice si pronuncia, decidendo in forma semplificata secondo l'art. 167, co.5 c.g.c. sulla base di quanto si specificherà di seguito.

11. Il Giudice, ai fini della valutazione della richiesta di sospensione, nella specie degli effetti del provvedimento INPS di interruzione dell'erogazione del trattamento pensionistico, deve valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 161 c.g.c.. Tuttavia, ai sensi dell'art. 167, co.5 c.g.c., il Giudice può assumere la decisione in forma semplificata, nel rispetto della

completezza del contraddittorio, anche nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare. La decisione in forma semplificata è prevista e disciplinata dal co.4 del medesimo articolo, che così recita: *"Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio"*.

12. In via pregiudiziale si ritiene sussistente la giurisdizione, in quanto si tratta di rapporto fra sostituto d'imposta e sostituto relativo alle sole modalità del conguaglio che va ad operare. Non viene in discussione e non viene contestato il diritto al recupero fiscale, cioè in altri termini una problematica di natura fiscale, essendo l'interessato ben consapevole di aver percepito la pensione al lordo delle imposte, in contrasto con la

normativa fiscale. Ciò che qui rileva sono le competenze dell'INPS quale sostituto d'imposta e il modo di esplicazione delle stesse. Quindi, non si tratta di contestazione su tributi o avverso un provvedimento dell'amministrazione finanziaria, ma del rapporto di natura privatistica fra sostituto e sostituito. La tutela giurisdizionale dei contribuenti è affidata in esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie, relativamente a questione afferente all'esistenza e alla consistenza dell'obbligazione tributaria. Ma è devoluta alla cognizione del giudice del rapporto, ove siano in contestazione l'interpretazione e/o l'applicazione delle norme che regolano il rapporto fra sostituto d'imposta e sostituito, come nell'odierna fattispecie. Argomentazioni sul punto sono tratte dalla copiosa giurisprudenza della Cassazione (ex multis n. 2133/2013, n. 9246/2018). Peraltro, le sentenze indicate dal convenuto a sostegno del difetto di giurisdizione riguardavano la sussistenza o meno del diritto all'esenzione da tributi e non il rapporto con il sostituto d'imposta.

13. Trattenuta la giurisdizione, il Giudice ritiene

comunque che non sussistano i requisiti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in ragione del fatto che il ricorrente non allega alcuna prova relativa ad un pregiudizio grave ed irreparabile, se non la mera affermazione di essere di già per due mesi consecutivi (tre mesi visto che allega anche il cedolino di luglio), senza mezzi di sostentamento. Orbene, secondo i principi generali, sussunti anche nell'art.161 co.1 c.g.c. e in generale nell'art. 152 co.1 lett. e) c.g.c., l'onere della prova grava su parte ricorrente, cui compete dimostrare la sussistenza di quanto affermato e nel caso qui in esame la mancanza di altri redditi, magari allegando la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione ISEE o altra documentazione utile personale o di famiglia a dimostrazione dell'assenza di altri fonti di reddito. D'altronde, ben consapevole, per circa due anni ha percepito la pensione al lordo e se da un lato non dà prova della comunicazione all'INPS riguardante il rientro in Italia, dall'altro non ha neppure regolarizzato la posizione in sede di dichiarazione dei redditi. Infine, nessuna delle parti è stata in grado di indicare quale sia l'entità

del conguaglio fiscale e quanti siano i prelievi previsti.

14. Oltre a considerare l'assenza di prova del *periculum in mora*, lo scrutinio del *fumus boni iuris* ha confortato il Giudice nel ritenere nel merito non fondata la pretesa e quindi a adottare sentenza ai sensi del suddetto art. 167 co.5 c.g.c., per manifesta infondatezza. Al riguardo, all'INPS in qualità di sostituto d'imposta competono molti obblighi tra i quali quello di determinare, appunto, provvisoriamente l'imposta mensile e rideterminare l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo dei compensi percepiti e entro certi limiti di legge la possibilità di rateizzazione (conguaglio fiscale art. 23, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 e l'articolo 38, comma 7 DL 78/2010).

15. Nello specifico, l'art. 23 co.3 del DPR 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che " *i soggetti indicati nel comma 1 (i sostituti d'imposta) devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra*

le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga

successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapacienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo". Quindi sussistono precisi obblighi e scadenze del sostituto d'imposta per effettuare i conguagli fiscali, ai quali non può sottrarsi.

16. L'articolo 38, comma 7 DL 78/2010 dispone che: "Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di

interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare”.

Ma il ricorrente, come rilevato dall'INPS non si trova nella situazione di PAL inferiore ai 18.000 euro. Non può non disconoscersi che l'interessato avrebbe potuto concordare con l'INPS di versare al fisco tutto l'importo dovuto, ma ciò non risulta.

17. Non trattandosi di debiti della stessa natura, non si ritiene ammissibile la compensazione chiesta del debito fiscale con un credito derivante dalla riliquidazione della pensione.

18. Alla luce di quanto disposto dal legislatore in materia di conguagli fiscali e delle tempistiche metodologiche, pur comprendendo le perplessità manifestate dall'interessato, non si applicano le disposizioni riguardanti i limiti del pignoramento previsti dall'ordinamento richiamati dal ricorrente o gli specifici limiti previsti dal legislatore per il pignoramento della pensione da parte dell'Agenzia

delle Entrate Riscossione in sede di pignoramento presso terzi di emolumenti di tal natura.

19. Tutto ciò considerato, il ricorso è respinto, come argomentato in parte motiva.

20. Spese compensate per la novità della questione. nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio - Giudice monocratico per le pensioni, impregiudicata ogni ulteriore decisione sul merito della causa, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 167, co.5 c.g.c., rigetta il ricorso.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.07.2024 11:13:57
GMT+01:00